

# COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE



Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 9 agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 78 del 13 luglio 2023

**OGGETTO: Istanza prot. n. 128 OSL del 29.4.2019. NON AMMISSIONE TOTALE ALLA MASSA PASSIVA.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 11.00, nei locali della sede municipale del Comune di Monte Porzio Catone, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Presidente Dott.ssa Nella Coacci	X	
Componente Rag. Laura Siliquini	X	
Componente Rag. Flavia Montali	X	

### PREMESSO CHE

- il Comune di Monte Porzio Catone, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 6 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 settembre 2018;
- l'O.S.L. si è insediato formalmente in data 14 settembre 2018;

### PRESO ATTO CHE

- è stata completata la prima fase relativa alla rilevazione della massa passiva;

- che con propria deliberazione n. 13 del 15.11.2019, lo scrivente O.S.L. ha proposto alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Tuel;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 dell'11.02.2020 l'ente ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione;
- che con deliberazione n. 24 del 29.4.2022 questo Osl ha approvato i criteri e le modalità procedurali in ordine alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL e ha determinato la percentuale da offrire formalmente in pagamento a ciascun creditore, a titolo transattivo ed a totale soddisfacimento del credito vantato, con rinuncia ad ogni altra pretesa;
- nell'arco temporale intercorso dalla data del proprio insediamento, l'O.S.L. ha determinato la massa attiva e quella passiva avviando la liquidazione dei debiti in forma transattiva, ai sensi dell'art. 258 del Tuel;
- questo O.S.L. ha proceduto ad istruire tutte le istanze pervenute, oltre il termine fissato dalle norme, unitamente alle istanze rilevate d'ufficio, a seguito delle ricognizioni dei responsabili dei servizi;
- con deliberazione di questo OSL n. 10 del 17 settembre 2020, ad oggetto: "Fondi a gestione vincolata- approvazione. Linee guida sulle gestioni vincolate", ha approvato le linee guida per la liquidazione dei debiti finanziati da entrate vincolate;
- con proprie deliberazioni questo O.S.L. ha provveduto alla liquidazione dei debiti finanziati da entrate con vincolo di destinazione;
- con proprie deliberazioni questo O.S.L. ha provveduto ad ammettere i crediti privilegiati relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato dei dipendenti dell'ente, disponendo la relativa liquidazione;
- che si è proceduto alla proposizione delle transazioni ai sensi dell'art. 258 del TUEL, secondo il protocollo di ricezione delle istanze di ammissione alla massa passiva, seguendo i criteri della propria deliberazione n. 24/2022;
- che si è provveduto a liquidare i creditori che hanno accettato la proposta di transazione entro 30 giorni dall'accettazione stessa;
- che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (pertanto fino al 31.12.2017)

## **CONSIDERATO**

- l'istanza di ammissione alla massa passiva, acquisita al prot. OSL n. 128 del 29.4.2019, del

- Sig. E.L., per l'inserimento nella massa passiva, dell'importo di € 23.929,55 vantato nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone per rimborso spese legali a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'rt. 530, comma 2, del C.P.P. *“perchè il fatto non costituisce reato”*;
- che questo Organo, con preavviso di diniego prot. n. 2592, notificato in data 22.5.2023, ha comunicato all'interessato il preavviso di diniego totale ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990,
  - che a seguito di istruttoria di questo Organo e di attestazione del Responsabile dell'ufficio competente, il debito in questione non può essere ammesso, allo stato attuale, per la seguente motivazione: il rimborso delle spese legali richiesto dal dipendente è illegittimo, in quanto, nello specifico, si ritiene che la possibilità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente per la difesa nell'ambito di un giudizio penale, escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese da parte dell'ente, ai fini di una trasparente amministrazione delle risorse economiche pubbliche, deve essere subordinata al presupposto, tra gli altri, dell'assenza di posizione di conflitto di interessi tra il dipendente e l'ente di appartenenza (art. 59 , comma 1, CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022),
  - che, nella fattispecie, in base agli atti, non può considerarsi sussistente il presupposto dell'assenza del conflitto di interessi tra la posizione del dipendente ed il Comune di Monte Porzio Catone, come, del resto, già stabilito dalla stessa Giunta comunale, con deliberazione n. 52 del 12.5.2015, ad oggetto: *“Rimborso spese legali ex art. 28 del CCNL Enti locali 14.9.2000 – comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza cosiddetto preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241790 e s.m.i.”*, la quale, in risposta alla richiesta del dipendente di richiesta di rimborso delle spese legali, deliberava che *“la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente comunale per il procedimento penale a suo carico, conclusosi con la formula perché il fatto non costituisce reato, non è accoglibile, accertata la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse tra la posizione del dipendente comunale ed il Comune di Monte Porzio Catone, per le motivazioni di cui alla relazione in atti acquisita”*,
  - che, inoltre, il richiedente *non ha prodotto riscontro documentale mediante fatture quietanzate delle spese sostenute*, ma solo avvisi di parcella e tale circostanza è idonea, di per sè, ad escludere il rimborso. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, per ottenere il rimborso, sia necessario provare l'effettivo esborso.

**TENUTO CONTO** che al predetto preavviso, regolarmente notificato, l'istante non ha fornito risposta;

**VISTO** l'art. 254, comma 5 del TuoeL, secondo il quale *“sull'inserimento nel piano di rilevazione di*

cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario della liquidazione con provvedimento da notificare all'istante”;

## VISTI

- il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- gli articoli 191, comma 4 e 194 del Tuoel;

Con votazione unanime, per le motivazioni espresse in narrativa,

## DELIBERA

- di richiamare la narrativa al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di non ammettere totalmente alla massa passiva, per le motivazioni espresse in narrativa, l'istanza prot. OSL n. 128 del 29.4.219 del Sig. E. L., per l'inserimento nella massa passiva, dell'importo di € 23.929,55 vantato nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone per rimborso spese legali a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'rt. 530, comma 2, del C.P.P. *“perchè il fatto non costituisce reato”*;
- Di incaricare l'ufficio comunale competente a trasmettere la presente deliberazione:  
Al Sindaco del Comune;  
Al Segretario Comunale  
Al Responsabile del servizio finanziario;
- Al creditore interessato al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.P.R. 378/1993.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa. Della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, viene disposta la pubblicazione all'Albo online del Comune di Monte Porzio Catone.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Nella Coacci  
Rag. Laura Siliquini  
Rag. Flavia Montali

